


TAR CAMPANIA
Sezione VIII


rg 6578/2007, udienza di merito 6.07.200.2009 9, il Tar Campania sez. VIII con ordinanza n. 234/2009 del 9.02 depositata in data 18.03.2009 ha autorizzato il Sig. Del Forno Gaetano difeso dall'Avv. Michele Bonetti, ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati autorizzando la notifica mediante pubblici proclami considerando altresì che per effetto della corretta risposta data al quesito 71 il De Forno otterrebbe un punteggio idoneo all'utile collocazione nella graduatoria, nel ricorso contro il Miur e la Seconda Università degli Studi di Napoli per l'annullamento del D.M. del 17 maggio 2007 per l'anno accademico 2007-2008; del D.M. del 19 giugno 2007; del D.R. 219 del 30 marzo 2007 e relativi allegati con il quale sono state approvate le determinazioni assunte dalla facoltà di Medicina in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni; della delibera del Senato accademico che approvava il numero di posti; del 3.5.2007 n. 59 di ratifica del predetto D.R. e della nota dirigenziale 11841 del 4.04.2007; del Decreto Ministeriale con il quale ex art. 3 del D.M. 17 maggio 2007 è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti della prova; di tutti i verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, della Commissione di esperti che hanno individuato gli ottanta quesiti relativi alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; degli avvisi comparsi on line sul sito del Miur mediante i quali il Ministero ha disposto l'annullamento delle domande numero 71 e 79 del test di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2007-2008; decreto rettorale n. 1824 del 2 luglio 2007 e del bando stesso in atti



per l'ammissione al CLS in Medicina e Chirurgia; decreto rettorale n. 2159 del 13.08.2007 con il quale è stata nominata la Commissione; del decreto rettorale 2312 del 18.09.2007; di tutti i provvedimenti richiamati nel bando ivi compresa ogni eventuale delibera, benché non conosciuta; della graduatoria di merito consultabile sul sito della Facoltà, contenente l'attribuzione del punteggio, e consultabile al sito www.accessoprogrammato.miur.it mediante apposita password e username, ed acclusa schede personale riportanti la valutazione delle risposte ai singoli quesiti; della graduatoria dell'ateneo di Napoli allegata al D.R. 2312 del 18 settembre 2007, consultabile sul sito internet indicato, e nella parte in cui si riferisce alla posizione in graduatoria del ricorrente in riferimento ai punteggi da questi acquisiti come meglio specificati in atti; del D.R. n. 2312 del 18.09.2007 di approvazione dei verbali delle operazioni compiute dalla commissione e della suddetta graduatoria; del primo e del secondo scorrimento della graduatoria e di tutti gli eventuali scorrimenti successivi; dei verbali delle operazioni concorsuali; del diniego tacito nei confronti del ricorrente all'iscrizione al corso di laurea di Medicina; del D.M. del 21 novembre 2007 del MIUR n. 13034 (prot. gab.); del decreto rettorale n. 3092 datato 23 novembre 2007 con cui si confermava l'approvazione degli atti del concorso così come disposta con D.R. n. 2312 del 18 settembre 2007 e si approvava la graduatoria finale di merito allegata, e della stessa graduatoria, di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale; i ricorrenti hanno denunciato: Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999 per erronea formulazione delle domande e/o delle 5 risposte possibili nei test di ammissione per l'a.a. 2007-2008; erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione delle norme e dei principi del diritto comunitario di proporzionalità ed adeguatezza della prova e di



imparzialità tra i candidati, cosicché la prova di ammissione non è uno strumento idoneo a garantire agli studenti adeguati standard formativi ed una proporzione tra l'offerta formativa e la domanda di istruzione; Illegittimità dei quesiti formulati da un'apposita Commissione di esperti incaricata dal MIUR ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della illogicità ed incoerenza, e per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione, in quanto alcune domande del quiz predisposto dal MIUR non avevano alcuna risposta corretta, ovvero contemplavano più di una risposta "possibile" con particolare riferimento al quesito 71 già riproposto in precedenti edizioni del concorso e con richiesta di attribuzione del relativo punteggio, ed in quanto il ricorrente ha perso tempo a risolvere quesiti errati. Illegittimità dell'annullamento dei quesiti in fase successiva all'attribuzione del punteggio ai candidati, i cui elaborati sono stati corretti senza l'attribuzione di alcun punteggio a quanti hanno risposto alle due domande nn. 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.M. 17.05.2007, che individuava un numero di 80 quesiti, non invece di 78, per la prova di ammissione; motivazione generica e insufficiente, in particolare circa la nota al quesito n. 71. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. con riferimento alla differenza di formazione tra candidati provenienti da altre facoltà scientifiche e candidati provenienti dalla scuola superiore e con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti nn. 71 e 79, nonché con riferimento a quanti casualmente non hanno risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti, o ad alcu-



no degli ulteriori 20 quesiti contenuti nella prova di ammissione e comunque errati, mal formulati, con più di una risposta possibile o con nessuna corretta; alle irregolarità, e con riferimento a quanti hanno eventualmente ricevuto le risposte "esatte" via sms o in altro modo in sede di svolgimento della prova. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, della segretezza, della *par condicio* e della trasparenza anche per la omessa redazione dei verbali da parte della Commissione che ha redatto il test; violazione del principio di conoscibilità dell'attività amministrativa, di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 della Cost., violazione dell'art. 113 e 24 Cost e del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e del D.P.R. n. 686/1957. Mancata copertura di tutti i posti riservati agli studenti extracomunitari e cinesi. Eccesso di potere per insufficiente istruttoria circa la determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli atenei. Illegittima riduzione dei posti. Errata istruttoria nella determinazione numerica del contingente disponibile scaturente dal fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo confliggente con la documentazione delle associazioni dei medici. Con motivi aggiunti è stato poi impugnato altresì il decreto del 21.11.2007 prot. gab. 13034, con il quale il MIUR ha stabilito che "non ricorre alcuna ragione per modificare il D.M. 17.05.2007" denunciandone l'illegittimità in via derivata e per vizi propri: a) violazione delle regole di selezione di cui al D.M. 17.05.2007; b) violazione del principio di affidamento dei candidati al corretto svolgimento della prova; c) discriminazione fra i candidati conseguente all'annullamento dei quesiti nn. 71 e 79; d) eccesso di potere per contraddittorietà.

Avv. Michele Bonetti

